

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

(2003/C 45 E/11)

COM(2002) 574 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. Con regolamento (CE) n. 603/1999, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie tra l'altro dell'Ungheria.
2. È stata tuttavia concessa l'esenzione dai dazi per il prodotto fabbricato e direttamente esportato e fatturato a una società importatrice della Comunità dalla società Tiszai Vegyi Kombinat Rt («TVK»), il cui impegno individuale sui prezzi è stato accettato dalla Commissione (decisione 1999/215/CE).
3. La TVK ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.
4. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 603/1999 per depennare il nome della società TVK dall'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping ed istituire un dazio definitivo.
5. La Commissione modifica parallelamente l'articolo 1 della decisione 1999/215/CE in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono accettati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.
- (2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE del 16 marzo 1999 ⁽³⁾, ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata «la società»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65).

- (3) Le importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie dell'Ungheria esportate nella Comunità da questa società (codice addizionale TARIC 8582) sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 603/1999.

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO

- (4) La Tiszai Vegyi Kombinat Rt ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.
- (5) Di conseguenza, con decisione 2001/.../CE della Commissione, l'impegno di tale società è stato revocato ed il suo nome è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. DAZI DEFINITIVI

- (6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999.
- (7) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti delle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto del fatto che il margine di dumping calcolato era inferiore al margine di pregiudizio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 26,4 % ad valorem, corrispondente al margine di dumping riscontrato [cfr. anche il considerando 26 del regolamento (CE) n. 603/1999].

D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999

- (8) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999, che elencano le società soggette a dazi antidumping e quelle esentate da tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Polonia	BZLP Beزالin	19,4	8450
	PAT Defalin s.a.	16,3	8569
	Industrial Chemistry Research Institute	12,8	8578
	Terplast sp z.o.o.	6,1	8579
	WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o.	15,7	A091
	Tutte le altre società	20,3	8900
Repubblica ceca	Tutte le altre società	24,8	8900
Ungheria	Tiszai Vegyi Kombinat Rt	26,4	8582
	Tutte le altre società	32,9	8900»

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Juta a.s.	8596
	Lanex a.s.	8580
Ungheria	Partium '70 Rt	8581
	Elso Magyar Kenderfono Rt	8583»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
